



## **Deducibilità delle spese di formazione ai fini professionali (dal 1° gennaio 2016)**

Con effetto al 1. gennaio 2016 sia la Legge tributaria cantonale, sia la Legge federale in materia di imposta federale diretta sono state modificate e prevedono la deducibilità fiscale generale per le persone fisiche di tutti i costi sostenuti per la formazione, la riqualificazione e il perfezionamento ai fini professionali dopo il conseguimento di un primo diploma di livello superiore, indipendentemente dalla professione esercitata (attuale o futura).

Il tetto massimo della deduzione è attualmente fissato a 10.000 CHF (materia cantonale) e a 12.000 CHF (materia federale).

La specifica circolare dell'Amministrazione Federale delle Contribuzioni, n. 42 del 30 novembre 2017 (*Trattamento fiscale delle spese di formazione e formazione continua professionali*) valida ai fini dell'imposta federale diretta (applicabile per analogia anche in materia cantonale) precisa al riguardo quanto segue:

*“Secondo il tenore della disposizione, se il contribuente ha conseguito un diploma del livello secondario II, può essere ammessa una deduzione generale per tutte le spese di formazione e formazione continua professionale. Sono compresi i costi per la formazione continua nella professione attuale, per la riqualificazione professionale, per il reinserimento professionale e per un avanzamento professionale (carriera).*

*Al compimento del 20° anno di età, anche i contribuenti che non possiedono un diploma del livello secondario II possono dedurre le spese di formazione e formazione continua professionali sostenute, purché non siano finalizzate al conseguimento di un primo diploma del livello secondario II.*

*Questa delimitazione schematica alla base del testo dell'articolo 33 capoverso 1 lettera j LIFD consente di dedurre tutte le spese di formazione e formazione continua professionali sia del livello secondario II (dopo un primo diploma di questo livello) che del livello terziario, sia al di fuori del sistema educativo formale. L'educazione formale è generalmente intesa come formazione istituzionalizzata, ossia la formazione e la formazione continua professionale in istituti di formazione statali (come scuole, università, istituti di formazione professionale). Si tratta di un processo strutturato, organizzato gerarchicamente e caratterizzato da chiari obiettivi di apprendimento, programmi di studio, contenuti educativi e certificazioni.”*

**La tabella sinottica della deducibilità presente nella citata circolare, riassume le principali caratteristiche della nuova impostazione.**

<b>Deducibilità secondo l'articolo 33 capoverso 1 lettera j LIFD</b>					
	<b>fino al 31 dicembre 2015</b>	<b>dal 1° gennaio 2016</b>			
		<b>Età superiore ai 20 anni, con primo diploma del livello secondario II</b>	<b>Età superiore ai 20 anni, senza primo diploma del livello secondario II</b>	<b>Età inferiore ai 20 anni, con primo diploma del livello secondario II</b>	<b>Età inferiore ai 20 anni, senza primo diploma del livello secondario II</b>
Formazione fino al conseguimento di un primo diploma del livello secondario II	No		No		No
Formazione per il conseguimento di un ulteriore diploma del livello secondario II	No	Sì		Sì	
Formazione a partire dal livello terziario	No	Sì		Sì	
Formazione continua (ad es. per meglio esercitare la professione o adeguarsi a nuove esigenze)	Sì	Sì	Sì	Sì	No
Riqualificazione in una posizione professionale superiore o in una nuova professione	No	Sì	Sì, eccetto costi di formazione sostenuti fino al conseguimento di un primo diploma del livello secondario II	Sì	No
Reinserimento professionale	Sì	Sì	Sì, eccetto costi di formazione sostenuti fino al conseguimento di un primo diploma del livello secondario II -	Sì	No
Passatempo, hobby	No	No	No	No	No

grigio = combinazioni non possibili

*Nota bene: Il presente documento ha carattere puramente informativo. Per maggiori approfondimenti si raccomanda di rivolgersi all'autorità competente.*